



COMUNE di MADONE

Provincia di Bergamo

**REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI**

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI		pag.
Art. 1	Presupposto dell'imposta	3
Art. 2	Definizione di fabbricati e aree	3
Art. 3	Soggetti passivi	3
Art. 4	Soggetto attivo	4
Art. 5	Base imponibile	4
Art. 6	Determinazione dell'aliquota e dell'imposta	5
Art. 7	Esenzioni	6
Art. 8	Terreni agricoli condotti direttamente	7
Art. 9	Riduzioni	7
Art. 10	Abitazione principale	7
 TITOLO II - ADEMPIMENTI DEL CONTRIBUENTE		pag.
Art. 11	Versamenti	9
Art. 12	Dichiarazione e comunicazione	9
 TITOLO III - ACCERTAMENTI E CONTROLLI		pag.
Art. 13	Funzionario responsabile	10
Art. 14	Accertamento	10
 TITOLO IV - AUTOTUTELA		pag.
Art. 15	Competenza, limiti e modalità	11
 TITOLO V - RISCOSSIONE E RIMBORSI		pag.
Art. 16	Riscossione coattiva	12
Art. 17	Rimborsi	12
 TITOLO VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI		pag.
Art. 18	Disapplicazione di norme di legge	13
Art. 19	Entrata in vigore	13

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Presupposto dell'imposta

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e terreni agricoli, siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali, o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.

Art. 2 Definizione di fabbricati e aree

1. Ai fini dell'imposta di cui all'art. 1 del presente regolamento:
 - a) per **fabbricato** si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
 - b) per **area fabbricabile** si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale iscritti negli appositi elenchi comunali previsti dall'art. 11 della Legge 9 gennaio 1963, n. 9 e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. La cancellazione dai predetti elenchi ha effetto dal primo gennaio dell'anno successivo. Il Comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla presente lettera;
 - c) per **terreno agricolo** si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'art. 2135 del Codice Civile.
Non sono considerati terreni agricoli, al fine dell'applicazione del presente tributo, i terreni incolti o, comunque, non adibiti all'esercizio delle attività indicate nell'art. 2135 del Codice Civile, oppure i piccoli appezzamenti condotti da soggetti sprovvisti della qualifica di imprenditore agricolo, così come precisati dagli articoli 2082 e 2083 del Codice Civile.

Art. 3 Soggetti passivi

1. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili di cui all'art. 2, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività.
2. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria soggetto passivo è il locatario. In caso di fabbricati di cui all'art. 5, comma 3, il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria.
3. In caso di immobile di proprietà del coniuge defunto o in comproprietà, soggetto passivo dell'imposta è il coniuge superstite cui è riservato il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare ex art. 540 Codice Civile, se esercitato.

Art. 4
Soggetto attivo

1. L'imposta è liquidata, accertata e riscossa dal Comune per gli immobili di cui all'art. 2 del presente regolamento la cui superficie insiste interamente o prevalentemente sul proprio territorio. L'imposta non si applica agli immobili di cui all'art. 2, dei quali il Comune è proprietario, ovvero titolare dei diritti indicati nel precedente art. 3 del presente regolamento, quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio.
2. In caso di variazione della propria circoscrizione territoriale, anche se dipendente dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo questo Comune se sul suo territorio risultano ubicati gli immobili al primo gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.

Art. 5
Base imponibile

1. Base imponibile dell'imposta è il valore degli immobili di cui all'art. 2.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al primo gennaio dell'anno di imposizione, i moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dal primo periodo dell'ultimo comma dell'art. 52 del Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 ed i seguenti moltiplicatori:
 - a) 34 (trentaquattro), per i fabbricati iscritti in categoria catastale C/1 (negozi e botteghe);
 - b) 50 (cinquanta), per i fabbricati iscritti in categoria catastale A/10 (uffici e studi privati) ed in categoria catastale D (immobili a destinazione speciale);
 - c) 100 (cento), per tutti gli altri fabbricati iscritti nelle categorie catastali A (immobili a destinazione ordinaria) e C (immobili a destinazione commerciale varia) diversi dai precedenti;
 - d) 140 (centoquaranta), per i fabbricati iscritti in categoria catastale B.
3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3 dell'art. 7 del Decreto Legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i coefficienti di aggiornamento stabiliti ogni anno dal Ministero delle Finanze pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

In caso di locazione finanziaria, il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con il Decreto del Ministero delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali, ed estensione della procedura prevista nel terzo periodo del comma 1 dell'art. 11 del D. Lgs. 504/1992; in mancanza di rendita proposta il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.
4. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

Al fine di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso con i propri contribuenti, la Giunta Comunale può determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili. Non sono sottoposti a rettifica i valori delle aree fabbricabili quando la base imponibile assunta dal soggetto passivo non risulti inferiore a quella determinata secondo i valori fissati dalla Giunta Comunale con il provvedimento sopra indicato.

5. In caso di edificazione dell'area, sino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ovvero sino al momento in cui il fabbricato è ultimato ed utilizzato, la base imponibile è data dal valore dell'area fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera.
6. In caso di demolizione di fabbricato e ricostruzione dello stesso sull'area di risulta, oppure in caso di recupero edilizio effettuato ai sensi dell'art. 31, comma 1, lettere c), d), e), della Legge 5 agosto 1978, n. 457, sino alla data di ultimazione dei lavori di ricostruzione, ovvero fino al momento in cui il fabbricato è comunque utilizzato, la base imponibile è data dal solo valore dell'area.
7. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al primo gennaio dell'anno di imposizione, un moltiplicatore pari a settantacinque.
8. Per gli immobili di interesse storico ed artistico sottoposti al vincolo di cui alla Legge n. 1089 del 1939, la base imponibile è costituita dal valore che risulta applicando alla rendita catastale, determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è sito il fabbricato, i moltiplicatori di cui all'art. 5, comma 2, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.
Qualora detti immobili siano censiti in categorie del gruppo C o D, per i quali la consistenza è espressa in metri quadrati, ai fini dell'applicazione della su indicata norma agevolativa, è necessario trasformare la consistenza in vani, utilizzando il concetto di vano catastale medio pari a metri quadrati 18 e dividendo la superficie complessiva netta per il coefficiente predetto.

Art. 6

Determinazione dell'aliquota e dell'imposta

1. Le aliquote sono stabilite dal Consiglio Comunale, con deliberazione da adottare entro il termine di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario.
2. Le misure delle aliquote sono determinate, entro i limiti stabiliti dalla legge, al fine di assicurare gli equilibri di bilancio.
3. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente nel Comune.
4. Il Comune può deliberare una aliquota ridotta, comunque entro i limiti di legge, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel Comune, per le seguenti unità immobiliari:
 - Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del contribuente e sue pertinenze
 - Unità immobiliari concesse in uso gratuito a titolo di abitazione principale a:
 - ascendenti e discendenti di primo grado (padre e figlio) (da certificare con apposita dichiarazione);
 - collaterali di secondo grado (fratelli e sorelle) (da certificare con apposita dichiarazione);
 - unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
 - unità immobiliari che hanno messo in atto interventi certificati di edilizia bioclimatica finalizzati al risparmio energetico, in analogia alla disciplina ed ai protocolli della Regione Lombardia, riferiti ad esempio a:
 - impianto di riscaldamento "sostituzione di caldaie con caldaie a condensazione o altre tecnologie di risparmio energetico";
 - posa di pannelli solari termici;
 - posa di pannelli fotovoltaici;
 - interventi di recupero e di utilizzo dell'acqua (rete duale);

- unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani residenti all'estero purché la stessa non risulti locata e sue pertinenze;
 - unità immobiliari affittate a canone concordato o concesse in locazione per il periodo di sospensione degli sfratti.
5. La facoltà di cui al comma precedente può essere esercitata anche limitatamente alle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale, individuate con deliberazione del Consiglio Comunale.
6. Le deliberazioni concernenti la determinazione della aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sono pubblicate per estratto sulla "Gazzetta Ufficiale".

Art. 7 Esenzioni

1. Sono esenti dall'imposta:

- a) gli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, nonché dai Comuni, se diversi da quelli indicati nell'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 4, dalle Comunità Montane, dai consorzi fra detti enti, dalle Aziende Sanitarie Locali, dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui all'art. 41 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, dalle Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5/bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
- d) i fabbricati esclusivamente destinati all'esercizio di culto, purché compatibile con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n. 810;
- f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sui redditi dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- g) i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette;
- h) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984;
- i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222.
La presente esenzione si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore;
- j) a norma dell'art. 1 del Decreto Legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni in Legge 24 luglio 2008, n. 126, a decorrere dall'anno 2008, l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nonché quelle ad essa assimilate dal Comune con regolamento o delibera comunale, ad eccezione di quelle di categoria A/1, A/8 e A/9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'art. 8, commi 2 e 3, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

Art. 8
Terreni agricoli condotti direttamente

1. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o dagli imprenditori agricoli professionali, così come definiti dall'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 99 del 2004, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente € 25.822,85 e con le seguenti riduzioni:
 - del 70% dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti € 25.822,85 e fino a € 61.974,83;
 - del 50% di quella gravante sulla parte di valore eccedente € 61.974,83 fino ad € 103.291,38;
 - del 25% di quella gravante sulla parte di valore eccedente € 103.291,38 fino a € 129.114,23.
2. Agli effetti di cui al comma 1 del presente articolo si assume il valore complessivo dei terreni condotti dal soggetto passivo, anche se ubicati sul territorio di più Comuni. Nel caso di contitolarità l'importo della detrazione e quelli sui quali si applicano le riduzioni spettano per intero ma ai soli soggetti in possesso delle qualifiche indicate al comma 1 del presente articolo sulla quota di possesso da ciascun soggetto detenuta.

Art. 9
Riduzioni

1. I fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati possono usufruire della riduzione del 50% dell'imposta ai sensi dell'art. 8, comma 1, del Decreto Legislativo 504/1992.
2. L'inagibilità deve consistere nel degrado fisico sopravvenuto, non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.
3. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera b), l'inagibilità o inabitabilità degli immobili può essere dichiarata se viene accertata la concomitanza delle seguenti condizioni:
 - a) gravi carenze o lesioni statiche delle strutture verticali o orizzontabili o delle scale o del tetto, con pericolo potenziale di crollo dell'edificio o di parte di esso;
 - b) gravi carenze igienico-sanitarie non eliminabili tramite interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.
4. La riduzione del 50% può essere applicata a partire dalla data di rilascio della certificazione da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale o di presentazione della dichiarazione sostitutiva da parte del contribuente ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, nella quale si dichiara:
 - a) che l'immobile è inagibile o inabitabile;
 - b) che l'immobile non è di fatto utilizzato.
5. Il beneficio decade quando termina la situazione di inagibilità o inabitabilità.
6. Non possono godere della presente riduzione i fabbricati di nuova costruzione, censiti e non ultimati, nonché quelli non utilizzati per mera volontà del possessore.

Art. 10
Abitazione principale

1. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale e i suoi familiari dimorano abitualmente, in conformità alle risultanze anagrafiche. Si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritti in catasto.
2. E' equiparata all'abitazione principale, ai fini dell'applicazione dell'aliquota e della detrazione d'imposta, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che

acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario, a condizione che la stessa non risulti locata o concessa in uso gratuito a familiari.

3. Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, si considera abitazione principale quella concessa in uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1° grado (genitori e figli) ed in linea collaterale entro il 2° grado (fratelli e sorelle) a condizione che gli stessi la occupino a titolo di abitazione principale.
4. Al fine di usufruire dell'agevolazione di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, i soggetti interessati dovranno presentare, entro la scadenza della 2^a rata di versamento, apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà. Tale atto deve essere presentato una sola volta ed ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino variazioni; in tal caso il soggetto interessato dovrà tempestivamente comunicare per iscritto le variazioni intervenute.

TITOLO II

ADEMPIMENTI DEL CONTRIBUENTE

Art. 11

Versamenti

1. L'imposta è dovuta dai soggetti indicati nell'art. 3 del presente regolamento per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. I soggetti indicati nell'art. 3 devono effettuare il versamento dell'imposta complessivamente dovuta al comune per l'anno in corso in due rate delle quali la prima, entro il 16 giugno, pari al 50 per cento dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata entro il 16 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.
3. I versamenti dell'imposta comunale sugli immobili possono essere effettuati da un contitolare anche per conto di uno o più contitolari, previa annotazione del codice fiscale di questi sul bollettino di versamento oppure, in alternativa, dandone comunicazione all'Ufficio tributi del Comune.
4. Il versamento dovrà essere effettuato sul conto corrente postale intestato alla Tesoreria del Comune ovvero direttamente presso la Tesoreria medesima oppure tramite modello F24.
5. Non sussiste l'obbligo del versamento del tributo e della sanzione qualora l'ammontare complessivo non superi 2 (due) euro.

Art. 12

Dichiarazione e comunicazione

1. A decorrere dall'anno 2008 è soppresso l'obbligo di presentazione della dichiarazione e della comunicazione prevista dell'art. 59, comma 1, lettera l) n. 1) del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Resta comunque fermo l'obbligo della presentazione della dichiarazione nei casi in cui gli elementi rilevanti dell'imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall'art. 3 bis del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 463 concernente la disciplina del modello unico informatico. A titolo esemplificativo il contribuente dovrà comunque dichiarare gli immobili che hanno modificato il loro utilizzo: il terreno che da agricolo è divenuto edificabile, la variazione del valore delle aree fabbricabili, la modifica da abitazione secondaria a principale, la dichiarazione di immobile sfitto ed il suo venir meno, la costituzione od estinzione del diritto di abitazione in capo al coniuge superstite, gli immobili che hanno perso o acquisito il diritto all'esenzione, all'esclusione o riduzione d'imposta.
2. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale, entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.
3. Sono esclusi dall'obbligo della dichiarazione gli immobili esenti dall'imposta ai sensi di legge o di regolamento.

TITOLO III
ACCERTAMENTI E CONTROLLI

Art. 13
Funzionario responsabile

1. Al funzionario responsabile dell'imposta comunale sugli immobili sono affidate le attività organizzative e gestionali dell'imposta.
2. In particolare, il funzionario responsabile:
 - a) cura tutte le operazioni utili all'acquisizione dell'entrata tributaria, comprese le attività di controllo, verifica, liquidazione, accertamento, riscossione ed applicazione delle sanzioni;
 - b) sottoscrive le richieste, gli avvisi di accertamento, i provvedimenti e ogni altro atto gestionale;
 - c) appone il visto di esecutività sui ruoli di riscossione coattiva;
 - d) dispone i rimborsi;
 - e) provvede alla redazione di controdeduzioni, informazioni, valutazioni e di ogni altro atto necessario per il contenzioso;
 - f) esercita il potere di autotutela e sottoscrive gli atti di accertamento con adesione;
 - g) verifica e controlla l'attività dei terzi cui sia stata eventualmente affidata la gestione del tributo;
 - h) compie ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti.

Art. 14
Accertamento

1. Per l'accertamento dell'imposta si applicano, in quanto compatibili, le norme stabilite dal *Regolamento generale delle entrate*.
2. Il Comune, entro il termine di decadenza del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione, notifica al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, il motivato avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi.
3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.
4. L'accertamento con adesione è regolato dalle norme contenute nel *Regolamento generale delle entrate*.

**TITOLO IV
AUTOTUTELA**

**Art. 15
Competenza, limiti e modalità**

1. L'esercizio dell'autotutela è regolato dalle norme contenute nel *Regolamento generale delle entrate*.

TITOLO V
RISCOSSIONE E RIMBORSI

Art. 16
Riscossione coattiva

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di 60 giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni; il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, non oltre il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

Art. 17
Rimborsi

1. Il contribuente può chiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sulle somme dovute al contribuente spettano gli interessi nella misura di legge.
2. Non si dà luogo a rimborso qualora l'ammontare complessivo non superi 2 (due) euro.
3. Qualora l'ufficio competente (Agenzia del Territorio), nell'espletamento della procedura prevista dall'art. 11, comma 1, terzo periodo, del Decreto Legislativo n. 504/92, attribuisca una rendita catastale definitiva inferiore a quella dichiarata o comunicata dal contribuente, il funzionario responsabile dispone il rimborso d'ufficio.
4. In caso di ricorso contro l'atto di attribuzione della rendita catastale, qualora l'ufficio competente (Agenzia del Territorio) o la Commissione Tributaria adita, accogliendo il ricorso, decidano il declassamento, il funzionario responsabile dispone il rimborso d'ufficio.
5. Le somme liquidate dal Comune ai sensi del comma 1 del presente articolo possono, su richiesta del contribuente, da inviare al Comune medesimo entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti a titolo di imposta comunale sugli immobili.

TITOLO VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 18
Disapplicazione di norme di legge

1. Non si applicano, per gli anni di vigenza del presente regolamento, le disposizioni di cui agli articoli 10, commi 4 e 5, primo periodo, 11, commi 1 e 2, 14 - come sostituito dall'art. 14 del D. Lgs. n. 473/1997 - commi 1 e 3, primo periodo, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.

Art. 19
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore e produce i suoi effetti dal primo giorno dell'anno solare successivo a quello di approvazione, ai sensi e in applicazione dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446/97.

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 22 dicembre 2008.

Il Sindaco
Cavagna Arch. Maurizio

Il Segretario Comunale
Rinaldi dott. Ivano

La deliberazione di approvazione del presente Regolamento è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 in data 8 gennaio 2009.

Il Segretario Comunale
Rinaldi dott. Ivano

La deliberazione di approvazione del presente Regolamento è stata pubblicata all'albo pretorio, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 per quindici giorni consecutivi dall'8 gennaio al 23 gennaio 2009.

Il Segretario Comunale
Rinaldi dott. Ivano